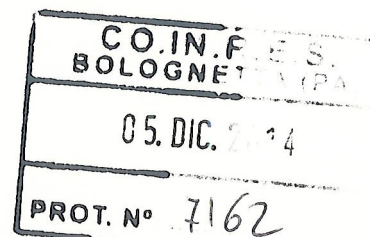


NP 135

Garilli Marinelli & Associati

STUDIO LEGALE



Prof. Avv. Alessandro Garilli
Prof. Avv. Massimiliano Marinelli
Avv. Filippo Buttà
Avv. Francesco Paolo Rubbio
Avv. Chiara Revello Lami

Palermo, 3 dicembre 2014

Ill.mo sig. Commissario Liquidatore
del CO.IN.R.E.S.
alla c.a. dell'ing. Roberto Celico
via Velasquez, 13/15
90141 Palermo

Racc a/r

Oggetto: controversie in materia di lavoro - Margarese Domenico ed altri -
corte di appello di Palermo sez. lavoro - r.g. 984/2014

Informo che la corte di appello di Palermo ha rigettato le domande dei lavoratori, ad eccezione di quella relativa al pagamento degli stipendi fino a settembre 2013 (data di ritenuta scadenza dell'ultima proroga). Rappresento che tale conclusione contraddice quanto ritenuto, nella stessa decisione, dalla Corte, in quanto attribuisce ad un contratto nullo (tale viene ritenuto il contratto dei lavoratori) la possibilità di produrre effetti anche oltre il periodo in cui ha avuto esecuzione, con ciò violando l'art. 2126 c.c., e più in generale le norme sulle assunzioni dalla stessa Corte richiamate.

Il termine per proporre ricorso per cassazione scadrà il 31 gennaio 2015.

Invio copia della sentenza, la proposta di parcella per l'attività resa e la memoria redatta per conto del Coinres.

Cordiali saluti

Avv. Prof.  Massimiliano Marinelli



CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZ. LAVORO

SENT. N° 2320/14 LAV

CRON. N° 13117/14

13118/14

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :

- 1) Dott. Matteo Frasca - Presidente
- 2) Dott. Maria G. Di Marco - Consigliere
- 3) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.

Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 984/2014 promossa in grado di appello

da

MARGARESE Domenico, ALFANO Antonino, CANNELLA Mario, CANNELLA Matteo, MORICI Giovanni, MORICI Giuseppe, PIRAINO Antonio e SGRO Antonino, rappresentati e difesi dall'avv. Nadia Spallitta nello studio della quale, sito in Palermo, nella Piazza Lolli n. 15, sono elettivamente domiciliati.

- RECLAMANTI -

Contro

CONSORZIO INTERCOMUNALE RIFIUTI ENERGIA SERVIZI (CO.IN.R.E.S.) in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Marinelli, nello studio del quale, sito in Palermo, nella via M.se di Villabianca n. 54, è elettivamente domiciliato.

- RECLAMATO -

IN FATTO

Con nota del 16/4/2013 il Commissario liquidatore del Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi (CO.IN.R.E.S.) comunicava ai su nominati reclamanti la cessazione ,a

5

decorrere dal 29/4/2013, del rapporto di lavoro a termine instaurato a far data dal 23/11/2009.

Tale rapporto, nato in esito ad una procedura conciliativa stipulata in sede sindacale, era stato successivamente prorogato - nelle more del passaggio al nuovo sistema integrato di gestione dei rifiuti varato dalla L.R. n. 9/2010 - fino alla data del 31/12/2011 e comunque fino alla data di costituzione e definitivo avvio delle SRR (Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti) da istituirsi ai sensi della su menzionata legislazione, nei cui organici avrebbe dovuto confluire il personale già in servizio nel Consorzio.

In data 31/12/2012, non essendo ancora entrate a regime le suddette SRR, l'Assemblea consortile aveva deliberato una ulteriore proroga fino al 30/9/2013.

Ciò premesso, ritenuto che l'originario rapporto a termine, per effetto delle proroghe eccedenti il limite massimo di trentasei mesi di cui all'art. 4 D. Lgs n. 368/2001, si fosse nel frattempo trasformato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i lavoratori agivano ai sensi dell'art. 1 comma 47° della Legge n. 92/2012 affinché il Tribunale G.L. di Termini Imerese dichiarasse l'illegittimità del disposto licenziamento sotto il profilo, alternativamente dedotto, della violazione delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi, e della violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 604/1966, con conseguente condanna del Consorzio alla loro riammissione in servizio.

In estremo subordine invocavano la tutela risarcitoria ex art. 2119 c.c. per avere il datore di lavoro disposto il recesso anticipato dal contratto a termine in difetto di giusta causa.

Nel contraddittorio delle parti, con ordinanza resa in data 11/11/2013 il G.L. dichiarava inammissibili i ricorsi separatamente proposti, sulla considerazione che, non vertendosi in un ambito soggetto alla tutela della normativa sui licenziamenti individuali, l'azione dei lavoratori avrebbe dovuto essere esercitata nelle forme ordinarie e non secondo lo speciale rito previsto e disciplinato dalla Legge n. 92/2012.

Sull'opposizione proposta dai predetti lavoratori, lo stesso Tribunale, con sentenza del 14/5/2014, sia pur ribadendo, *incidenter tantum*, l'irritualità del mezzo azionato, disattendeva nel merito la domanda reintegratoria avanzata dai ricorrenti in ragione del fatto che, qualificandosi il rapporto come contratto a tempo determinato, la disciplina sostanziale azionata, tanto quella sui licenziamenti collettivi, quanto quella sui licenziamenti individuali, si rivelava inapplicabile.

Residualmente ammetteva ingresso alla domanda risarcitoria ex art. 2119 c.c., che, tuttavia, riteneva infondata atteso che i ricorrenti non avevano espressamente eccepito e contestato l'insussistenza dei presupposti di legittimità dell'esercitato recesso.

Per la riforma della sentenza di primo grado agiscono i lavoratori i quali formulano una pluralità di articolati motivi di impugnazione.

Resiste il Consorzio, che chiede il rigetto del gravame.

All'esito dell'udienza sopra indicata la causa è stata discussa e, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe, è stata posta in decisione.

IN DIRITTO



Deve anzitutto sgombrarsi il campo dall'eccezione, sollevata dalla difesa dei reclamanti in sede di discussione orale, riguardo la validità della procura alle liti conferita dal Commissario liquidatore del CO.IN.R.E.S. al difensore, avv. Marinelli, sotto il profilo del difetto della necessaria autorizzazione a stare in giudizio rilasciata da parte dell'assemblea dei comuni consorziati.

L'eccezione è priva di pregio sol che si consideri che, a causa del deliberato stato di liquidazione in cui versa il CO.IN.R.E.S., il commissario liquidatore è organo plenipotenziario, legittimato per legge e per statuto a porre in essere tutte le iniziative preordinate al buon esito della procedura di liquidazione, ed è pertanto titolare della capacità di stare in giudizio nell'interesse dell'ente amministrato.

Tanto premesso, il merito del gravame deduce l'erroneità della decisione del G.L. nella parte in cui ha interpretato la nota risolutiva del 16/4/2013 come dichiarazione finalizzata alla cessazione materiale di un rapporto nullo, anziché come licenziamento, e ribadisce l'impostazione di fondo, sottesa alla iniziale domanda, secondo la quale il rapporto originariamente costituito a termine si sarebbe trasformato in rapporto a tempo indeterminato in conseguenza delle ripetute proroghe *ultra legem*, di tal che il G.L. avrebbe dovuto esaminare la validità della procedura di licenziamento, cogliendone gli innumerevoli vizi da cui la stessa risultava affetta, sia qualificandola come licenziamento collettivo disciplinato dalla Legge n. 223/1991 sia qualificandola come fonte di licenziamenti individuali plurimi, in quanto privi di valida motivazione.

Contestano, poi, in particolare i reclamanti la causa ostativa - invero opposta fin dal primo grado di giudizio dalla difesa del Consorzio - rappresentata dal divieto di assunzione gravante in capo agli enti pubblici ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 comma 2° L.R. n.2/2007 e degli artt. 35 e 36 del D. Lgs. n. 165/2001, attesa la natura di ente pubblico economico del Consorzio, tale che, operando come impresa commerciale preposta alla gestione di un servizio pubblico, lo stesso reclamato resterebbe sottratto all'applicazione della richiamata disciplina vincolistica.

Rinviano, quindi, i lavoratori ai motivi di opposizione articolati in primo grado con particolare riferimento alla illegittima disapplicazione della disciplina in materia di successione e di proroga dei contratti a termine e censurano, infine, il diniego alla tutela risarcitoria invocata ai sensi dell'art. 2119 c.c., avuto riguardo al fatto che l'onere di provare la sussistenza dei motivi integranti una giusta causa di recesso sarebbe dovuto gravare sul datore di lavoro.

Il gravame è solo marginalmente fondato.

In linea di principio rileva la Corte - come più volte affermato in controversie promosse nei confronti dello stesso CO.IN.R.E.S. (n. 231/2011) e, più in generale, degli enti preposti alla gestione dei c.d. ambiti territoriali ottimali (ATO) - che l'attuale sistema della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, procedente dalla formulazione dell'art. 18 comma 2 -bis del D.L. 25/6/2008 n. 112 convertito in Legge 6/8/2008 n. 133, successivamente novellato con D.L. 1/7/2009 n. 78, ha comportato l'estensione anche agli enti a partecipazione pubblica locale, totale o di controllo - nel cui novero rientrano le c.d. società d'ambito ed i consorzi



comunque denominati - delle disposizioni che stabiliscono , a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2° D. Lgs. n. 165/2001, i divieti e le limitazioni alle assunzioni di personale; anzitutto, dell'art. 36 del T.U. cit. a tenore del quale *la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.*

Il predetto art. 18, infatti, dopo aver stabilito, ai commi 1 e 2, che:

"A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità",
al comma 2 bis prevede che:

"Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Ora, non v'è dubbio, ad avviso della Corte, che per il rinvio effettuato all'art. 1 comma 2° del D. Lgs. n. 165/2001 l'ambito applicativo del divieto di assunzione debba intendersi esteso anche ai Consorzi (*Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi (...)*) a prescindere dal fatto che la gestione del servizio ad essi affidato sia assoggettata all'osservanza di principi di economicità coerenti con la natura commerciale dell'attività esercitata.

La conduzione del dedotto divieto preclude, pertanto, l'esame dei profili di illegittimità ulteriormente prospettati dai lavoratori sulla base della dedotta trasformazione dei contratti in rapporti di lavoro a tempo subordinato in dipendenza delle proroghe illegittime concesse, i quali si sarebbero interrotti per causa di licenziamento.

Residua l'ultimo motivo che argomenta dal fatto che la facoltà di recesso anticipato dal contratto a tempo determinato esercitata dal Consorzio mediante la nota impugnata,

avrebbe dovuto addurre una giustificazione , la cui prova ricadeva in capo allo stesso Consorzio recedente.

Sotto tale profilo non persuade il contrario avviso espresso dal primo giudice che ha disatteso la puntuale contestazione formulata dai lavoratori riguardo l'esistenza della giusta causa, essendo principio consolidato quello che costituisce onere del datore di lavoro fornire la prova di tale giusta causa di recesso.

Di tal che, non avendo il Consorzio allegato alcunché allo scopo di motivare la risoluzione prima della naturale scadenza (30/9/2013) e, non potendo rivestire valenza alcuna il sotteso riferimento alla mancanza di copertura finanziaria del servizio, in parziale riforma della sentenza impugnata, il CO.IN.R.E.S. andrà condannato a corrispondere ai lavoratori le retribuzioni dovute fino al suddetto termine , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo.

In ragione dell'esito della controversia, può pronunciarsi la parziale compensazione in misura di 2/3 delle spese dei due gradi del giudizio, mentre il restante 1/3 liquidato e distratto come in dispositivo andrà posto a carico del Consorzio reclamato.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 239/2014 pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese in data 14 maggio 2014, condanna il CO.IN.R.E.S. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno in favore dei reclamanti, commisurato alle retribuzioni dovute dalla data del recesso fino al 30/9/2013, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla domanda al soddisfo.

Compensa tra le parti in misura di 2/3 le spese dei due gradi del giudizio e condanna il CO.IN.R.E.S. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dei reclamanti della restante parte, che liquida in complessivi € 1.200,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi € 1.500,00 per il giudizio di secondo grado, distraendole in favore dell'antistatario avv. Nadia Spallitta.

Così deciso in Palermo, addì 6 novembre 2014

Il Consigliere est.

Il Presidente

IL CANCELLIERE

Elena Bazzani

Depositato nella Cancelleria
Sezione Lavoro Corte di Appello di Palermo
Oggi - 2 DIC 2014 -

Il Cancelliere
f.to Elena Bazzani